



## *Imposta di soggiorno - Anno 2023*

### *Tariffe*

<i>Tipologia struttura ricettiva</i>	<i>Tariffa per persona per ogni pernottamento</i>
alberghi 5 stelle	€ 3,30
alberghi 4 stelle	€ 2,00
alberghi 3 stelle	€ 1,50
ogni altro tipo di struttura ricettiva	€ 1,00

***Periodo di applicazione: dal 1° aprile al 31 ottobre***

### *Esenzioni*

*(Articolo 5 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno)*

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
  - b) i malati soggetti a terapie presso le strutture sanitarie site nel territorio comunale;
  - c) i familiari o accompagnatori che assistono persone ricoverate presso le strutture sanitarie site nel territorio comunale per un massimo di due persone per ogni paziente;
  - d) le persone diversamente abili non autosufficienti ed il loro accompagnatore;
  - e) gli autisti di "pullman" che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;
  - f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano nel Comune per esigenze di servizio;
  - g) i "volontari" che, nell'ambito sociale, offrono il proprio servizio in occasione di eventi e/o manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale, provinciale e regionale o per eventuali emergenze ambientali;
  - h) i "soggetti" che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - i) il personale dipendente dalla gestione della struttura ricettiva ove svolge la propria attività lavorativa;
  - l) gli iscritti all'anagrafe dei residenti nel comune di Gardone Riviera;
  - m) gli ospiti di Gardone Riviera in qualità di relatori, esperti, consulenti o altri incarichi nell'ambito di manifestazioni promosse od organizzate direttamente dal Comune.

2. L'esenzione di cui ai punti b), c) e d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Le dichiarazioni dovranno attestare le generalità del malato o del degente, l'indicazione della struttura sanitaria in cui si svolgono le terapie o in cui avviene il ricovero nonché il periodo di riferimento.

La persona diversamente abile o il suo accompagnatore dovranno dichiarare la non autosufficienza nonché l'autorità sanitaria e gli estremi dell'atto che l'ha riconosciuta. In alternativa potrà essere allegata idonea documentazione. Al fine della tutela della riservatezza, la dichiarazione e gli eventuali allegati saranno consegnati al gestore in busta chiusa riportante i dati identificativi del dichiarante, la denominazione della struttura ricettiva e la dizione "Dichiarazione per esenzione dall'imposta di soggiorno".

L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza nei confronti del soggetto ricoverato o non autosufficiente.

Il gestore consegnerà al Comune le dichiarazioni di cui sopra - lasciando in busta chiusa quelle così ricevute - in occasione della presentazione della dichiarazione delle presenze.